

**COMUNE DI VERNAZZA**  
**Provincia della Spezia**

Allegato alle  
delibere del  
C.C.M. 10 del  
07.08.2014



**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA**

## **INDICE**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Presupposto impositivo
- Art. 3 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo
- Art. 4 – Soggetti passivi
- Art. 5 – Base imponibile
- Art. 6 – Aliquote e detrazione per l'abitazione principale
- Art. 7 – Dichiarazioni
- Art. 8 – Fabbricato parzialmente costruito
- Art. 9 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 10 – Esenzioni
- Art. 11 – Assimilazione all'abitazione principale
- Art. 12 – Terreni agricoli condotti direttamente
- Art. 13 – Gestione dell'imposta
- Art. 14 – Versamenti
- Art. 15 – Interessi per la riscossione e per i rimborsi
- Art. 16 – Importi minimi
- Art. 17 – Rimborsi e compensazione
- Art. 18 – Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 19 – Attività di accertamento
- Art. 20 – Diritto di interpello
- Art. 21 – Sanzioni
- Art. 22 – Entrata in vigore

## **Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 - Presupposto impositivo**

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili. Restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione di cui all'art. 6. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

### **Art. 3 - Definizione di Fabbricato, Area fabbricabile e Terreno agricolo**

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs. 504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

#### **Art. 4 - Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

#### **Art. 5 - Base imponibile**

1. Base imponibile dell'imposta e' il valore degli immobili di cui al comma 1 dell'art. 2.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

4. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 70.

5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

## **Art. 6 - Aliquote e detrazione per l'abitazione principale**

1. L'aliquota base è stabilita al 0,76%. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze è stabilita al 0,4 %.
2. La detrazione per abitazione principale è stabilita in 200 euro.
3. Il Comune può aumentare o ridurre l'aliquota base dello 0,3 % e l'aliquota ridotta per l'abitazione principale dello 0,2%. La detrazione per l'abitazione principale può essere ridotta sino all'azzeramento dell'imposta.

## **Art. 7 - Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si

verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

#### **Art. 8 - Fabbricato parzialmente costruito**

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, quest'ultima è assoggettata all'imposta quale fabbricato a decorrere dalla data di utilizzo. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

2. Il medesimo criterio previsto al comma 1 si applica anche nel caso di interventi di recupero su porzioni di fabbricati già esistenti.

#### **Art. 9 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con delibera di Giunta Comunale possono essere resi disponibili per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

3. I valori di cui al precedente comma 2 potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

## **TITOLO II : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Art. 10 - Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le seguenti esenzioni:

- a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.
- h) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.



### **Art. 11 – Assimilazione all'abitazione principale.**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente esenzione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente. L'unità immobiliare non deve risultare locata.

2. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente esenzione, l'unità immobiliare concessa in comodato a parenti di primo grado in linea retta, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

### **Art. 12 – Terreni agricoli condotti direttamente**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.



## **TITOLO III : GESTIONE DELL'IMPOSTA, VERSAMENTI E RIMBORSI**

### **Art. 13 - Gestione dell'imposta**

1. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'Imposta Municipale Propria sono effettuate direttamente dal Comune. I versamenti sono effettuati secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011.

2. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 2006.

### **Art. 14 - Versamenti**

1. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il versamento della prima rata deve essere eseguito, entro il 16 giugno, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda deve essere eseguito entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Mef alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.

3. Il versamento dell'imposta è effettuato dagli enti non commerciali in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

4. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o con l'apposito bollettino di conto corrente postale approvato dal Mef.

5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro, purché la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta relativamente all'immobile posseduto.

6. Gli effetti di cui al punto precedente, si verificano solo qualora il contitolare che ha effettuato il versamento esprima in forma scritta il proprio consenso e la rinuncia al rimborso da parte del Comune. Nel caso in cui i versamenti effettuati dal contitolare per conto dell'altro non corrispondano alla totalità dell'imposta dovuta, vengono ritenuti validi qualora il contitolare che ha effettuato il versamento esprima in forma scritta il proprio consenso e la rinuncia al rimborso da parte del Comune e l'altro contitolare provveda a versare la differenza di imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.

7. Si considerano validi i versamenti effettuati dagli eredi a nome del deceduto per le due rate di pagamento di imposta effettuate successivamente al decesso. Il versamento della prima rata scadente dopo il decesso si considera nei termini se effettuata entro sei mesi dal decesso. Nel caso in cui i versamenti effettuati dall'erede a nome del deceduto non corrispondano alla totalità dell'imposta dovuta, vengono ritenuti validi qualora l'erede provveda a versare la differenza di imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.

8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da gravi eventi, per cui sia stata avanzata specifica richiesta.

#### **Art. 15 - Interessi per la riscossione e per i rimborsi**

1. Gli interessi dovuti per l'imposta sono calcolati in misura pari al tasso di interesse legale con la possibilità di deliberare annualmente una maggiorazione massima di tre punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Nella stessa misura spettano gli interessi al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 16 - Importi minimi**

1. L'importo minimo sino a concorrenza del quale non sono emessi avvisi di accertamento è di euro dodici.

2. L'importo minimo sino a concorrenza del quale non sono effettuati rimborsi è di euro dodici

3. Gli importi minimi di cui ai commi precedenti sono comprensivi di imposta e interessi ed eventuali sanzioni e sono riferiti ad ogni singola annualità.

#### **Art. 17 - Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine previsto dalle norme di legge.

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 13.

3. Il provvedimento di rimborso deve essere emesso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria [o con altro debito tributario]. Nel caso in cui il credito di imposta non copra totalmente il debito e lo stesso sia conseguente ad avviso di accertamento, la compensazione si ritiene valida solo qualora il debitore provveda a versare la differenza ancora dovuta di quanto richiesto con l'avviso di accertamento.

## **Art. 18 - Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme, superiori ad Euro 1.000,00, risultanti da avvisi di accertamento, fino ad un massimo di sei rate mensili, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a tre mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quattro rate mensili. Se l'importo complessivo dovuto dal contribuente è superiore ad Euro 2.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione a prima domanda, che deve essere accettata dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione del tasso di interesse così come indicato al comma 2 del precedente art. 13.

3. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e l'importo residuo non potrà essere più rateizzato.

## **Art. 19 - Attività di accertamento**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

2. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi, rappresenta il Comune davanti alle Commissioni tributarie.

## **Art. 20 - Diritto di interpello**

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

## **Art. 21 - Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'IMU risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli oggetti di imposta posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 19, comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. La contestazione della violazioni di cui al presente articolo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste dai commi da 1 a 3 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
8. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
  - a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
  - c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  - d) a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, interviene oltre l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ma prima dell'accertamento;
9. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

**Art. 22 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. Sono abrogate tutte le norme regolamentari approvate in precedenza e in contrasto con le norme del presente regolamento.



COMUNE DI VERNAZZA  
PROVINCIA DELLA SPEZIA



Patrimonio Mondiale dell'Umanità - UNESCO  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre  
Parco Nazionale delle Cinque Terre

Allegato alla deliberazione

C.C. n. 10 del 07-08-2014

Sulla proposta di deliberazione suindicata sono stati espressi i seguenti pareri:

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto BARBARA PAUA, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO per le seguenti motivazioni:

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto  
Vernazza, li 07-08-2014

IL RESPONSABILE

Barbara Paua

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto BARBARA PAUA, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO per le seguenti motivazioni:

in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Vernazza, li 07-08-2014

IL RESPONSABILE

Barbara Paua



# COMUNE DI VERNAZZA

PROVINCIA DELLA SPEZIA



Patrimonio Mondiale dell'Umanità - UNESCO  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre  
Parco Nazionale delle Cinque Terre

IL SINDACO

(Dr. Vincenzo Resasco)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Fernando Carrara)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale

### ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n. ...., in data odierna delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

.....

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

### ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 26-08-2014 al 10-09-2014 ed è divenuta:

( ) Art. 134 co. 3 D.Lgs. n. 267/2000 esecutiva 10 gg. dopo la pubblicazione il \_\_\_\_\_

( ) Art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267/2000 esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità il \_\_\_\_\_

( ) Art. 134 co. 2 D.Lgs. n. 267/2000 divenuta esecutiva a seguito di controllo di un quarto dei consiglieri il \_\_\_\_\_

( ) Annullata il \_\_\_\_\_

Vernazza, li .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

.....



# **COMUNE DI VERNAZZA**

**Provincia della Spezia**

## **PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**

**SULLA PROPOSTA DI**

- **Regolamento per l'applicazione dell' IMU;**
- **Regolamento per l'applicazione dell' imposta di soggiorno;**
- **Regolamento per l'applicazione dell' Imposta comunale unica**
  - **Modifica al regolamento per applicazione della COSAP**

**Dott. Delsoldato Federico**

L'organo di revisione dei conti del Comune di Vernazza, dott. Federico Delsoldato, chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alle proposte di:

- Regolamento per l'applicazione dell' IMU;
- Regolamento per l'applicazione dell' imposta di soggiorno;
- Regolamento per l'applicazione dell' Imposta comunale unica
- Modifica al regolamento per applicazione della COSAP

Richiamato l'articolo 239 comma 1 lettera b) n° 7 del DLGS 267/2000, come modificato dall' articolo 3 del DL 10 ottobre 2012 n° 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali,

Esaminate le proposte di regolamento IMU, IUC, tassa soggiorno e Cosap,

Vista la documentazione acquisita agli atti dell' ufficio,

visti i pareri di regolarità tecnica rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell' articolo 49 del dlgs 267/2000

visti

- Il dlgs n° 267/2000
- Lo statuto comunale
- Il vigente regolamento comunale di contabilità
- Il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali

### ESPRIME


Parere FAVOREVOLE sulle proposte di deliberazione inerenti:

- Regolamento per l'applicazione dell' IMU;
- Regolamento per l'applicazione dell' imposta di soggiorno;
- Regolamento per l'applicazione dell' Imposta comunale unica
- Modifica al regolamento per applicazione della COSAP

La Spezia 28 luglio 2014

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Federico Delsoldato



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: 'COMUNE DI VERNAZZA', 'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA', and 'N. 206 - 871010000'. The signature is written in a cursive style.